



UNIVERSITÀ
CATTOLICA
del Sacro Cuore

Novità per l'approvazione dei bilanci 2022

Prof.ssa Angela Pettinicchio (Università Cattolica del Sacro Cuore)

4 Aprile 2022

Novità bilancio 2022 - Agenda

- Panoramica delle principali novità per il bilancio 2022
- Uno sguardo alla letteratura scientifica

Le principali novità da segnalare, ai fini della predisposizione del bilancio relativo all'esercizio 2022, attengono:

- alla sospensione degli ammortamenti;
- alle perdite di capitale;
- alla continuità aziendale;
- alla valutazione dei titoli iscritti nell'attivo circolante;
- all'informativa sulle erogazioni pubbliche;
- all'informativa sulla sostenibilità;
- alla nomina dell'organo di controllo e/o del revisore nelle srl;
- alle modalità e ai termini di approvazione del bilancio;
- al deposito del bilancio in formato XBRL.

- La normativa che consente la sospensione degli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali agli OIC adopters (originariamente prevista dal D.L. 104/2020 e ss.mm.) è stata prorogata anche per gli esercizi in corso al **31 dicembre 2022** (DL 4/2022 e ss.mm.) e al **31 dicembre 2023** (DL 198/2022 e ss.mm.)
- La disposizione consente di non imputare al conto economico dell'esercizio le quote di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali
- Viene lasciata discrezionalità per il redattore di bilancio in merito alla percentuale di sospensione degli ammortamenti (consentita fino al 100%) e alla scelta delle immobilizzazioni coinvolte
- E' prevista la deducibilità ai fini fiscali delle quote di ammortamento sospese
- Gli obblighi per le società che applicano la deroga sono sia di **natura informativa** sia **di natura contabile**. In primo luogo, **la nota integrativa** deve contenere le **ragioni** della deroga e il suo **impatto** sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico dell'esercizio. Inoltre, i soggetti che si avvalgono della sospensione devono destinare a **riserva indisponibile utili** o riserve disponibili di ammontare pari agli ammortamenti sospesi o, in assenza, vincolarsi a destinare gli utili degli esercizi successivi.

- Anche la normativa che consente la sterilizzazione delle perdite di bilancio agli OIC adopters (originariamente prevista dal D.L. 23/2020 e ss.mm.) è stata prorogata per le perdite emerse nell'esercizio in corso al **31 dicembre 2022** (DL 198/2022 e ss.mm.)
- Non si applicano quindi gli artt. 2446 commi 2 e 3 e 2447 c.c. (per le S.p.A.) e 2482-bis commi 4,5 e 6 e 2482 ter c.c. (per le S.r.l.)
- Non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli artt. 2484 comma 1 n. 4 e 2545. duodecies c.c.
- Il termine entro il quale la perdita 2022 deve risultare diminuita a meno di un terzo è posticipato al **quinto esercizio successivo (2027)**. L'assemblea che approverà il bilancio relativo a questo esercizio dovrà anche ridurre il capitale in proporzione alle perdite accertate.
- In caso di riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, gli amministratori sono comunque tenuti a convocare senza indugio l'assemblea che potrà deliberare il rinvio di tali decisioni alla chiusura del quinto esercizio successivo.

- Allo scopo di affrontare le conseguenze dell'emergenza pandemica sulla valutazione della continuità aziendale e neutralizzarne gli effetti per i **bilanci degli esercizi 2019 e 2020**, il Legislatore aveva previsto alcune **norme transitorie** che consentivano di **derogare all'obbligo** da parte degli amministratori **di redigere il bilancio adottando l'ottica di continuità aziendale (solo per i soggetti OIC adopters)**.
- Già a partire dai bilanci 2021, il Legislatore non ha ritenuto opportuno riproporre tali norme.
- Anche in riferimento ai **bilanci dell'esercizio 2022** tali norme non sono state riproposte. L'organo amministrativo è dunque tenuto ad operare la **valutazione della continuità aziendale**, secondo quanto previsto dalle norme in vigore (art. 2423 c.1, n.1 e OIC 11).
- Nell'attuale contesto di incertezza assume ancora maggiore rilevanza la verifica da parte **dell'organo amministrativo** del mantenimento delle condizioni di continuità aziendale. Pertanto occorre prestare particolare attenzione alle informazioni da fornire a riguardo nella Nota integrativa e nella Relazione sulla gestione.

- Il 15 luglio 2022 è entrato in vigore il **Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza** che ha sostituito la Legge Fallimentare precedentemente in vigore (Regio Decreto n. 267 del 16 marzo 1942). Il Codice prevede una serie di strumenti finalizzati ad **incrementare l'efficace implementazione di interventi di risanamento** e recupero dell'equilibrio economico-finanziario, allo scopo di evitare l'insolvenza e la non continuazione dell'attività. In particolare, la norma sottolinea l'esigenza per le imprese di dotarsi di adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale (art. 2086 c.c.) .
- Il Codice della Crisi ha inoltre potenziato **il ruolo dell'Organo di Controllo** sia con riferimento all'attività di vigilanza che all'attività di segnalazione degli indizi di squilibrio economico-finanziario e patrimoniale, già a partire dalle situazioni che minacciano la continuità aziendale (pre-crisi).

- L'art 45 del DL 73/2022 e ss.mm. prevede una deroga ai criteri di valutazione in bilancio dei **titoli iscritti all'attivo circolante** per gli OIC adopters.
- Ordinariamente, ai sensi dell'art. 2426 c.c., tali titoli andrebbero valutati al minore tra il costo e il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato
- Considerate le turbolenze sui mercati finanziari, la normativa consente per l'esercizio in corso al 22 giugno 2022 di mantenere i medesimi **valori risultanti dal bilancio precedente**, evitando la svalutazione
- E' esclusa dalla deroga la svalutazione per **perdite durevoli di valore**
- E' previsto l'obbligo di costituire una riserva indisponibile dell'importo pari alla mancata svalutazione

- L'articolo 1, comma 125 -129, della legge 124/2017, così come riformulati dal D.L. n. 34/2019 (cd. "Decreto Crescita"), ha previsto in capo ai soggetti che esercitano imprese commerciali di cui all'art. 2195 del c.c., l'obbligo di dare evidenza nella **nota integrativa** del bilancio di esercizio e dell'eventuale bilancio consolidato, delle somme di denaro eventualmente ricevute nell'esercizio a titolo di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, erogati dalle Pubbliche Amministrazioni (di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165) e dai soggetti di cui all'articolo 2-bis del D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33 , se questi superano l'importo di **10 mila euro**.
- Secondo la disposizione, i soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata (art. 2435-bis c.c.) o i soggetti comunque non tenuti alla redazione della nota integrativa, assolvono all'obbligo di trasparenza pubblicando le medesime informazioni e importi sul **proprio sito Internet** o, in assenza di quest'ultimo, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza, entro il 30 giugno di ogni anno.

- La disposizione in oggetto ha destato alcuni dubbi interpretativi, in primo luogo legati al fatto che i soggetti che redigono il bilancio ai sensi dell'art. 2435-bis sono comunque tenuti a redigere la nota integrativa, sebbene la stessa presenti un contenuto più limitato rispetto a quella dei bilanci redatti in forma ordinaria. In secondo luogo, la disposizione sembra non tener conto del fatto che la Tassonomia XBRL PCI 2018-11-04, confermata anche per i bilanci 2022, prevede, sia per le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviate, sia per le micro imprese, all'interno della sezione "Altre Informazioni" della nota integrative ("Bilancio Micro, altre informazioni" per le micro imprese), un apposito campo dedicato alle informazioni ex art. 1, comma 125, Legge 4 agosto 2017 n. 124.
- L' art. 3, comma 6-bis del D.L. n. 73/2022 (c.d. DL «Semplificazioni fiscali», convertito in Legge 122/2022) sembra fornire una soluzione, integrando la precedente normativa con la previsione di un'**alternatività tra l'adempimento sul sito Internet**, per il quale resta fermo il termine del 30 giugno, **e l'adempimento nella nota integrativa**.
- Infine, il DL 198/2022 (c.d. «Milleproroghe»), come convertito in Legge (L.114/2023) ha **prorogato il termine per l'applicazione delle sanzioni** previste in caso di inadempimento degli obblighi di disclosure delle erogazioni pubbliche, relativamente alle somme ricevute nel 2022, **al 1 gennaio 2024**.

LA SITUAZIONE ATTUALE – ITALIA E UE

- Il DL n. 254 –2016 prevede l’obbligo di redazione della DNF a partire dal 1 gennaio 2017.
- **Soggetti obbligati:** Gli enti di interesse pubblico che nel corso dell’esercizio:
 - ✓ un numero di dipendenti superiore a 500 e che, alla data di chiusura del bilancio, abbiano superato almeno uno dei due seguenti limiti dimensionali:
 - totale dello stato patrimoniale 20 milioni di euro;
 - totale dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 40 milioni di euro.
- **Specifica attestazione** da parte del revisore legale (o altro revisore incaricato) circa la conformità delle informazioni fornite rispetto a quanto richiesto dalla legge e rispetto ai principi, alle metodologie utilizzate.

LO SCENARIO STA CAMBIANDO

- Nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea è stata recentemente pubblicata la nuova Direttiva (UE) 14 dicembre 2022 n. 2464 sulla rendicontazione societaria di sostenibilità (**Corporate Sustainability Reporting Directive – CSRD**)
- La direttiva è entrata in vigore nel gennaio 2023 e, salvo alcune eccezioni, deve essere applicata agli esercizi aventi inizio il 1 gennaio 2024 o successivi. Deve essere recepita dagli Stati membri entro il 6 luglio 2024.
- Timing di applicazione tra il 2024 e il 2028, sulla base delle dimensioni delle imprese coinvolte.

CSRD – AMBITO DI APPLICAZIONE

- tutte le imprese con valori mobiliari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati, di qualsiasi dimensione, comprese le PMI, ad eccezione solamente delle microimprese;
- tutte le grandi imprese, quotate e non quotate, che superino alla data di chiusura del bilancio almeno due dei seguenti limiti:
 - ✓ numero medio di dipendenti maggiore 250;
 - ✓ ricavi netti delle vendite delle prestazioni di 40 milioni di euro;
 - ✓ totale attivo 20 milioni di euro
- Tutte gli enti creditizi e le imprese di assicurazione
- Imprese madri di gruppi di grandi dimensioni

Si stima che il numero di imprese coinvolto dalla normativa salga a circa 50.000 (rispetto alle 12.000 attuali). Di queste, circa 6.000 sono in Italia.

CSRD – CONTENUTO DELLA RENDICONTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ

E' previsto che i soggetti obbligati includano in apposita sezione **della relazione sulla gestione** informazioni necessarie alla comprensione dell'impatto e strategia dell'impresa sulle questioni di sostenibilità:

- a) **modello** e della **strategia** aziendali dell'impresa, che indichino rischi ed opportunità per l'impresa connesse alle questioni di sostenibilità; indicazioni che il modello e la strategia aziendali siano compatibili con la transizione verso un'economia sostenibile; inclusione degli interessi dei suoi portatori di interessi; le modalità di attuazione;
- b) **obiettivi temporalmente definiti** connessi alle questioni di sostenibilità, inclusi, ove opportuno, obiettivi assoluti di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, una descrizione dei progressi da essa realizzati e una dichiarazione che attesti se gli obiettivi dell'impresa relativi ai fattori ambientali sono basati su prove scientifiche conclusive.

CSRD – CONTENUTO DELLA RENDICONTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ

- c) una descrizione del **ruolo degli organi di amministrazione, gestione e controllo** per quanto riguarda le questioni di sostenibilità e delle loro competenze e capacità in relazione allo svolgimento di tale ruolo o dell'accesso di tali organi alle suddette competenze e capacità
- d) una descrizione delle politiche dell'impresa in relazione alle questioni di sostenibilità
- e) informazioni sull'esistenza di **sistemi di incentivi connessi alle questioni di sostenibilità** e che sono destinati ai membri degli organi di amministrazione, direzione e controllo
- f) una descrizione delle **procedure applicate** dall'impresa in relazione alle questioni di sostenibilità , dei principali impatti negativi, effettivi o potenziali, legati alle attività dell'impresa e alla sua **catena del valore** e delle azioni intraprese per identificare e monitorare tali impatti, di eventuali azioni intraprese dall'impresa per prevenire o attenuare impatti negativi, effettivi o potenziali, o per porvi rimedio o fine, e dei risultati di tali azioni
- g) una descrizione dei principali **rischi** per l'impresa connessi alle questioni di sostenibilità, e le modalità di gestione di tali rischi adottate dall'impresa
- h) indicatori pertinenti per la comunicazione informazioni sopra elencate

CSRD – TIMING DI APPLICAZIONE

- **dal 1° gennaio 2024** per le imprese già soggette alla direttiva sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario;
- **dal 1° gennaio 2025** per le grandi imprese attualmente non soggette alla direttiva sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario;
- **dal 1° gennaio 2026** per le PMI e altre imprese quotate, con possibilità di non aderire fino al 2028.

Nomina dell'organo di controllo e/o del revisore nelle S.r.l.

- Dopo molti rinvii, con l'approvazione dei bilanci 2022, entra in vigore l'art. 2477 c.c. che impone la **nomina dell'organo di controllo e/o del revisore unico** per le società a responsabilità limitata che abbiano superato alcuni limiti rilevanti.
- Sono obbligate alla nomina dell'organo di controllo e/o del revisore contabile le società che, sulla base dei dati emergenti nei bilanci 2021 e 2022 abbiano superato almeno 1 dei seguenti limiti dimensionali:
 - totale dell'attivo dello stato patrimoniale:** 4 milioni di euro
 - ricavi delle vendite e delle prestazioni:** 4 milioni di euro
 - dipendenti occupati in media durante l'esercizio:** 20 unità
- L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti.

Nomina dell'organo di controllo e/o del revisore nelle S.r.l.

- Il numero di S.r.l. che saranno impattate da questa normativa è rilevante.
- Sulla base dei dati 2021 (fonte AIDA – Bureau van Dijk), in Italia vi sono **106.236** società che superano i limiti dimensionali individuati dall'art. 2477 c.c.
- Tra queste, ben **72.883** società non hanno nominato alcun revisore a febbraio 2023.

Alcune spunti di riflessione:

- Quale sarà il costo di questa normativa per le imprese coinvolte?
- Quali saranno le determinanti della scelta dell'organo di controllo/revisore?
- Quale sarà l'impatto sistemico sulla qualità dell'informativa contabile delle S.r.l.?
- E' possibile prevedere benefici in termini di minori oneri finanziari per le imprese che revisionano il proprio bilancio?

- Il DL 198/2022 e ss.mm. ha ulteriormente prorogato il termine legislativo previsto dall'art. 106 del DL 18/2020, consentendo lo svolgimento delle **assemblee “a distanza”**, a prescindere da quanto indicato nello statuto, fino al 31 luglio 2023.
- Non è previsto alcun differimento del termine di approvazione dei bilanci che rimane fissato in 120 giorni dopo la chiusura dell'esercizio (salvo il maggior termine di 180 giorni ordinariamente previsto dagli artt. 2364 e 2478-bis c.c.).

- XBRL Italia non ha apportato modifiche all'attuale tassonomia per i bilanci redatti secondo gli OIC, non essendovi stati impatti normativi tali da richiedere un intervento.
- Resta pertanto valida, anche per i bilanci 2022, la tassonomia XBRL PCI 2018-11-04

Buchetti, B., Parabonetti, A., & Pugliese, A. (2022). COVID-19, corporate survival and public policy: The role of accounting information and regulation in the wake of a systemic crisis. *Journal of Accounting and Public Policy*, 41(1), 106919. <https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2021.106919>

- su un totale di 153.681 imprese potenzialmente in crisi, la sospensione degli ammortamenti ha consentito di «salvare» 19.541 imprese (13%) che, in assenza della norma, avrebbero presentato un valore del patrimonio netto negativo o inferiore al minimo legale.

Panel B: 2020 distressed firms

	N.
Distressed_firms	153.681
Equity_neg	118.807
Equity_below_legal	34.874
Employees_risk*	1.383.020
Loans_risk*	68.414.757

Panel D1: 2020 distressed firms considering the suspension of amortization and depreciation charges (AMT)

	N.	%
Distressed_firms	134.140	23%
Equity_neg	101.451	17%
Equity_below_legal	32.689	6%
Employees_risk*	1.156.160	17%
Loans_risk*	54.270.134	14%

La letteratura evidenzia come la sospensione degli ammortenti sia stata in grado di migliorare la redditività delle imprese coinvolte, consentendo di salvare un rilevante numero di imprese che, altrimenti, sarebbero entrate in una situazione di squilibrio patrimoniale.

Tuttavia:

- la deroga potrebbe incentivare le imprese che presentano **performance negative**, anche nel caso in cui queste performance negative non siano direttamente conseguenti dall'evento di crisi che ne motiverebbe l'adozione.
- consentendo la deducibilità fiscale degli ammortamenti, tale normativa potrebbe **finanziare** tali imprese attraverso la leva fiscale.
- Sorgono dubbi sulla effettiva comparabilità dei bilanci

Mattei M.M., Merlo M & Monaco E. (2023): The Italian depreciation suspension policy during the COVID-19 pandemic: consequences on private firms' borrowing capacity, Accounting in Europe, DOI: 10.1080/17449480.2023.2174444

- Il **3,6% delle imprese** ha sospeso il 100% degli ammortamenti in seguito all'emanazione della norma
- In media, il rapporto tra debito bancario e totale attivo è pari al **26% per gli adopters** e al **20,3% per i non adopters**
- Il debito bancario è aumentato in media del **3%** per gli adopters (1% per i non adopters)
- Il costo del debito è diminuito in media dell'**1%** per gli adopters
- Approssimativamente, il **12,9% delle imprese** ha riportato una perdita nell'anno precedente alla richiesta di finanziamento bancario

La letteratura dimostra che imprese che hanno sospeso gli ammortamenti sono riuscite quindi ad ottenere:

- **Maggiori finanziamenti** bancari
- **Minore tasso** di interesse

Rispetto alle imprese che non ne hanno beneficiato.

I risultati suggeriscono che:

- La normativa è stata in grado di salvare le imprese migliorandone la **capacità di credito**
- Gli utilizzatori del bilancio (le banche) non sono state in grado o, più probabilmente, non hanno voluto tener conto della sospensione degli ammortamenti per la valutazione del **merito creditizio**
- Questa normativa potrebbe ridurre la **capacità informativa** e la **comparabilità** dei bilanci delle PMI.

Il ruolo dell'auditor con riferimento al GC

E. Carson, N. L. Fargher, M. A. Geiger, C. S. Lennox, K. Raghunandan, and M. Willekens, (2013) Audit Reporting for Going-Concern Uncertainty: A Research Synthesis, Auditing: A Journal of Practice & Theory,, DOI: 10.2308/ajpt-50324

- Sono generalmente le imprese di minori dimensioni a ricevere una GCO.
- Il 60% delle imprese che sono fallite hanno ricevuto una GCO nell'anno precedente il fallimento.
- Le imprese sopravvissute dopo aver ricevuto una GCO sono in media il 16%.
- Circa il 60% degli auditor intervistati ha evidenziato come l'emissione di una GCO possa probabilmente causato difficoltà ad imprese in realtà sane.

Le conseguenze dell'emissione di una GCO

- **Per gli azionisti:**

- La reazione negativa dei corsi di borsa si evidenzia **nelle settimane precedenti** l'emissione di una GCO, ma nessuna reazione al momento dell'emissione: la GCO ha realmente un contenuto informativo?
- La reazione negativa dei mercati si accentua se l'opinione menziona difficoltà nell'ottenimento di finanziamenti

- **Per i creditori:**

- Rischio di fallimento: l'emissione di una GCO ha potenzialmente rilevanti conseguenze per i creditori, poichè può condurre al fallimento di un'impresa che non sarebbe fallita in assenza di tale opinione (c.d. Fenomeno della «profezia auto-avverante»).
- L'emissione di una GCO ha un contenuto informativo rilevante con riguardo al valore di liquidazione futuro degli asset dell'impresa

- Molte delle novità relative al Bilancio 2022 si confermano essere strumenti «non-cash» per contrastare il periodo di grossa difficoltà economica;
- Tali strumenti si confermano efficaci dal punto di vista prettamente economico, si pone il dubbio circa l'impatto sulla capacità del bilancio di fornire informazioni che siano «di qualità» e comparabili;
- Stiamo vivendo un periodo di grande trasformazione in termini di portata e natura delle informazioni che le imprese devono fornire al mercato: prepariamoci!
- Letteratura scientifica come supporto nelle decisioni di disclosure

Grazie per l'attenzione!

angelakate.pettinicchio@unicatt.it